



**Gli interventi normativi nel corso del 2013 in
Italia in materia di fatturazione elettronica**

**Paola Monica Giachetto – Responsabile ufficio
tributario, bilancio e vigilanza ABI**

Tra fine 2012 e primo semestre 2013 :

Recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di Iva

- Modifiche alla disciplina sulla **fatturazione elettronica** (articolo 1, commi da 325 a 328 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - c.d. legge di stabilità)
- La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 3 maggio 2013: primi chiarimenti

La fatturazione elettronica nei confronti della PA

- Decreto ministeriale 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Art. 1, commi da 325 a 328 legge 24 dicembre 2012, n. 228 -
c.d. legge di stabilità - Art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633**

FATTURA ELETTRONICA

La fattura emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico (documento informatico)

Condizione: accettazione da parte del destinatario

Dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione sussistenza dei seguenti requisiti:

- 1. autenticità dell'origine** (garantisce la fondatezza della richiesta di pagamento)
- 2. integrità del contenuto** (assicura la non alterazione del contenuto)
- 3. leggibilità** (garantisce facilità di lettura e consultabilità)

Art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

FATTURA ELETTRONICA

Art. 21, comma 3

Autenticità dell'origine e integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazioni di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati

Art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Momento di emissione: «quando viene messa a disposizione del cessionario o committente» (es. sul sito o portale elettronico dell'emittente ovvero del terzo incaricato dell'emissione per suo conto)

Circ. 45/E del 2005: invio al destinatario di un messaggio e mail con un protocollo di comunicazione e un link di collegamento al server dove si può fare il download della fattura ossia scarica il documento elettronico

Art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Ulteriori indicazioni verranno fornite tenendo conto dei lavori del forum italiano sulla fatturazione elettronica

Obiettivo: individuare e proporre misure atte a favorire l'adozione della fatturazione elettronica da parte di imprese e lavoratori autonomi, preservando l'interoperabilità transfrontaliera dei soggetti che utilizzano la fattura elettronica

Art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

- Altre modifiche hanno riguardato il **contenuto della fattura** (elettronica o cartacea), in particolare:
 - **Eliminazione obbligo di numerare la fattura in ordine progressivo** per anno solare e previsione di una numerazione progressiva idonea ad identificare la fattura in modo univoco (ris. N. 1/E del 10 gennaio 2013)
 - **Dati identificativi cessionario/committente:** oltre alla ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti, in fattura deve essere sempre indicato:
 - il numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente quando si tratti di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato
 - il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea
 - il codice fiscale nel caso in cui il cessionario o committente, residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione

Art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

- **Valuta di indicazione degli importi:** superamento della precedente impostazione secondo cui l'importo poteva essere in qualsiasi valuta purché l'imposta fosse indicata in euro:
 - l'indicazione sia dell'imposta che dell'imponibile va esposta con arrotondamento al centesimo di euro

Art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

- ❑ Altre modifiche hanno riguardato **termini e modalità di trasmissione** della fattura, in particolare rimane ferma la regola secondo cui la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione ma sono ampliate le fattispecie in cui è possibile derogare
- ❑ Altre modifiche hanno riguardato **l'ampliamento dell'alveo delle operazioni che sono soggette ad obbligo di fatturazione** quanto effettuate da soggetti passivi nel territorio dello Stato (operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli art. da 7 a 7-septies del DPR 633 del 1972)

Art. 39 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Torniamo alla fatturazione elettronica....

Modifiche all'art. 39, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in tema di **conservazione delle fatture**

1. le fatture elettroniche **sono** conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
2. le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee **possono essere** conservate elettronicamente

Art. 39 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

3. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti, **può** essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza

Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico”

Qualora il soggetto passivo scelga di conservare la sua documentazione presso altro Stato, dovrà:

- in ogni caso applicare le regole di tenuta e conservazione previste dalle disposizioni italiane;
- consentire alle autorità competenti (Amministrazione finanziaria italiana) di accedere ai documenti e acquisirli anche per via elettronica.

MA...Il recepimento delle previsioni della direttiva 2010/45/CE non può dirsi concluso in tema di fatturazione elettronica

Attesa per le modifiche al DM 23 gennaio 2004 sulla conservazione elettronica strettamente connesse con i decreti attuativi del CAD che prevede che gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite da uno o più decreti del MEF

FATTURAZIONE ELETTRONICA E PA

- **Emissione, trasmissione, conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, (L. 24-12-2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) .**
- **Individuazione SOGEI come struttura dedicata per l'Agenzia (Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008)**

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55

- Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica
 - Sistema di interscambio
 - Definizione caratteristiche tecniche

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !!